

A.I.A.C.E.
SEZIONE ITALIA
REGOLAMENTO INTERNO E FINANZIARIO
(revisione aprile 2017)

PREMESSA

Il COMITATO Nazionale, di seguito denominato **COMITATO**,

- Visto lo Statuto della SEZIONE Italia,
- Considerata l'opportunità di definire alcune norme di attuazione delle disposizioni statutarie, ai sensi dell'art. 28 di tale Statuto,

DISPONE

il Regolamento interno alla SEZIONE Italia come segue:

SOCI – AMMISSIONE – ESCLUSIONE – OBBLIGHI

Articolo 1 – Ammissione dei Soci. (art. 7 Statuto)

Ogni persona che abbia i requisiti previsti all'art. 7 dello Statuto, può aderire alla SEZIONE Italia, e acquisire la qualità di Socio dell' A.I.A.C.E..

L'ISCRIZIONE deve essere rinnovata ogni anno.

Con l'iscrizione i Soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

In caso di necessità o d'interesse legittimo, un Socio può far parte di due o più Sezioni nazionali dell'A.I.A.C.E.. Egli è tenuto tuttavia, ad informarne le Sezioni interessate all'atto della domanda di adesione e dispone, comunque, di un solo voto all'Assemblea Generale dell'A.I.A.C.E. Internazionale.

Articolo 2 – Recesso e perdita automatica della qualità di Socio. (art. 8 Statuto)

La qualifica di Socio si perde automaticamente per decesso, recesso , mancato versamento della quota sociale annuale ed esclusione. L'esclusione è proposta dal COMITATO, che prende una decisione motivata dopo l'audizione dell'interessato.

Contro la delibera di esclusione è ammesso il ricorso ad un Collegio Arbitrale da proporsi, a pena di decadenza, mediante invio al Presidente della Sezione Italia di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le ragioni del ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esclusione.

Il socio che perde tale sua qualità a seguito dello scioglimento del rapporto associativo, non ha alcun diritto sul patrimonio sociale, né può pretendere alcun rimborso.

Articolo 3 – Obblighi dei Soci (vedi art. 9 Statuto)

L'impegno finanziario di ogni Socio è strettamente limitato all'importo della quota associativa sociale annuale. I Soci che cessano di fare parte della SEZIONE per qualsiasi motivo, e gli eredi di un Socio deceduto, non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Essi non possono reclamare l'importo della quota sociale versata da loro o dal Socio deceduto.

Con l'iscrizione i Soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi della Sezione e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, a non attuare iniziative che si rilevino in contrasto con le ispirazioni che animano l'attività dell'Associazione.

ORGANI DELLA SEZIONE ITALIA

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI - GRUPPI DI LAVORO ED ESPERTI - DELEGAZIONI TERRITORIALI

Articolo 4 – Assemblea Generale dei Soci (art. 11 Statuto)

All'Assemblea Generale partecipano i Soci in regola con il pagamento della quota annuale che hanno diritto di voto. I Soci onorari possono partecipare alle assemblee come membri auditori senza diritto di voto.

Articolo 5 - Assemblea Generale – Convocazione (art. 12 Statuto)

L'Assemblea Generale viene convocata dal COMITATO con comunicazione (scritta o online) inviata a tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione, almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

Le proposte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale vanno dettagliatamente indicate nell'atto di convocazione, e devono essere disponibili ai SOCI presso la sede sociale, almeno 8 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

Articolo 6 - Assemblea Generale – Riunione –(art. 13 Statuto)

Hanno diritto di voto all'Assemblea Generale tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del COMITATO, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimità dei presenti e delle deleghe.

Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea.

I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci; se questi sono membri del COMITATO, non possono approvare i bilanci né le delibere in merito a responsabilità di membri del COMITATO stesso.

Le assemblee generali deliberano validamente in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

La seconda convocazione deve essere annunciata nella comunicazione ai Soci.

Delle riunioni dell'Assemblea Generale si redige il processo verbale.

Articolo 7 – Riunioni del COMITATO. (art. 15 Statuto)

Le norme relative all'elezione del Comitato sono precisate all'art.12 e seguenti.

Il COMITATO si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o ne venga fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque, almeno tre volte l'anno, mediante convocazione personale, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. In mancanza di convocazione nei termini predetti saranno considerate regolari le riunioni del COMITATO a cui partecipino tutti i membri.

Il COMITATO è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti.

Il COMITATO è riunito validamente con la presenza di almeno quattro dei suoi membri titolari e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti.

I membri supplenti possono partecipare alle riunioni del COMITATO. Se espressamente nominati dal COMITATO in compiti specifici, fanno parte integrante a tutti gli effetti del COMITATO.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o i più membri titolari del COMITATO, gli altri membri provvedono a sostituirli con i membri supplenti. I membri del COMITATO così nominati restano in carica, a tutti gli effetti statutari, sino alla fine del mandato.

Nessun compenso è dovuto ai membri del COMITATO, tuttavia delle indennità forfetarie possono essere loro accordate quando debbano sostenere delle spese di viaggio e di soggiorno in occasione delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione dell'A.I.A.C.E Internazionale, del COMITATO e di quelle decise dal COMITATO stesso. Le modalità e gli importi di tali indennità sono determinati dal COMITATO in un allegato.

GRUPPI DI LAVORO ED ESPERTI

Articolo 8 – Gruppi di lavoro ed esperti. (art. 20 Statuto)

I Gruppi di lavoro sono istituiti dal COMITATO che ne designa anche i responsabili.

Nel caso di importi economici a carico della SEZIONE ITALIA, essi dovranno essere autorizzati preventivamente dal Presidente e dal Tesoriere, quest'ultimo per assicurare la copertura finanziaria.

I documenti contabili giustificativi dell'attività svolta, dovranno essere presentati al Tesoriere entro il mese successivo all'azione svolta.

Per importi economici superiori a 10.000 euro, si dovranno presentare due o più preventivi. Tali offerte saranno esaminate per approvazione dal Presidente del COMITATO. Egli può delegare tale competenza. L'attività GITE è autofinanziata e la partecipazione è riservata prioritariamente ai Soci A.I.A.C.E.

Il COMITATO può allo stesso fine avvalersi di esperti, anche estranei alla SEZIONE ITALIA, facendoli, all'occorrenza, partecipare alle riunioni del COMITATO e/o dell'Assemblea Generale della SEZIONE Italia.

DELEGAZIONI TERRITORIALI

Articolo 9 - Delegazioni Territoriali. (art. 22 Statuto)

Le Delegazioni territoriali, sono costituite per decisione del COMITATO e successiva ratifica dell'Assemblea Generale.

Nella formazione di una DELEGAZIONE si deve tenere conto che la stessa abbia l'opportunità di facilitare i contatti con e fra i Soci residenti in una determinata zona del territorio nazionale, onde risolvere più facilmente i loro problemi d'ordine amministrativo e/o sociale e meglio sensibilizzarli alle attività della SEZIONE ITALIA.

Le Delegazioni territoriali devono soddisfare in particolare, le seguenti condizioni:

- raggruppare un certo numero di Soci, la cui congruità è decisa caso per caso;
- disporre di un recapito o, meglio ancora, di una sede;
- promuovere nella zona di competenza l'adesione di nuovi Soci.

Ogni qualvolta viene decisa la costituzione di una Delegazione, è convocata, su iniziativa del COMITATO, un'Assemblea Generale dei Soci residenti nella zona interessata, per eleggere un Comitato Direttivo della Delegazione, composto da un minimo di tre membri e da un massimo da fissare in proporzione all'importanza numerica dei Soci ivi residenti, sentito il Comitato.

La Delegazione opera sulla base dei principi espressi nello Statuto in ordine alla struttura, ai compiti, alle risorse, alla rappresentanza in seno al COMITATO stesso ed agli adempimenti che la Delegazione deve assolvere nei confronti della SEZIONE ITALIA, di cui è parte integrante.

Articolo 10 - Rappresentanti della Delegazione. (art. 22 Statuto)

In conformità con quanto previsto all'art. 22 dello Statuto, un rappresentante di ciascuna Delegazione è designato a partecipare alle riunioni del COMITATO qualora nessun rappresentante sia in esso eletto.

Articolo 11 - Attività della Delegazione. (art. 22 Statuto)

Ciascuna Delegazione presenta al COMITATO entro il primo trimestre di ogni anno il verbale dell'Assemblea

Generale della Delegazione comprensivo di un rapporto di attività ed un bilancio consuntivo dell'anno precedente, insieme ad un programma di attività future ed il bilancio preventivo per l'anno seguente, approvati dall'Assemblea della Delegazione. A tale assemblea deve partecipare il Presidente del Comitato o un suo delegato.

In particolare ogni Delegazione é tenuta a :

- promuovere iniziative idonee al perseguimento degli scopi previsti all'art.3 dello Statuto, in stretto collegamento con il COMITATO;
- partecipare alle attività della SEZIONE Italia promosse dal COMITATO ed a quelle dell'A.I.A.C.E. Internazionale;
- trasmettere al Tesoriere della Sezione Italia ogni informazione necessaria, come previsto a ll'art. 21 dello Statuto.

ELEZIONI

Articolo 12 – Elezioni del Comitato (art. 14 Statuto)

Ogni tre anni, l'Assemblea Generale di fine mandato del COMITATO, nomina, su proposta del COMITATO, una Commissione elettorale composta da almeno quattro Soci, non membri del COMITATO e che non siano candidati alle elezioni.

La Commissione elettorale è incaricata di indire nuove elezioni per il rinnovo del COMITATO, nomina un Presidente ed un Segretario.

L'elenco aggiornato dei Soci, in regola con il pagamento della quota sociale, è messo a disposizione della Commissione elettorale dal COMITATO uscente.

Entro 15 giorni dall'assegnazione dell'incarico, la Commissione elettorale invia a tutti gli iscritti la richiesta di presentare le candidature per il nuovo COMITATO; è possibile includere una breve presentazione del candidato.

Il periodo di presentazione delle candidature non può eccedere i trenta giorni a decorrere dalla data d'invio della lettera d'invito salvo casi eccezionali. Eventuali reclami devono pervenire alla Commissione elettorale entro una settimana da tale scadenza.

Entro 20 giorni dal ricevimento delle candidature, la Commissione elettorale prepara, su apposita scheda, la lista delle candidature, e l'invia a tutti i Soci. La lista delle candidature ricevute sarà stampata in ordine alfabetico su apposita scheda di voto.

Unitamente all'invio della scheda di voto, la Commissione elettorale stabilisce la data per il ritorno delle schede di voto e quindi la data per le elezioni.

Detta data non può essere superiore a 20 giorni (fa fede il timbro postale).

Almeno due membri del COMITATO devono essere eletti tra i Soci disposti ad assicurare, sull'atto di candidatura, la loro regolare presenza presso la SEDE della SEZIONE (Roma).

Ogni Socio elettore può votare sulla lista delle candidature per il COMITATO un massimo di quattordici voti,

di cui i primi sette con il maggior numero di voti sono eletti membri titolari, e i sette seguenti sono eletti membri supplenti.

Se l'elettore supera tale numero, aggiunge nominativi non contenuti nella lista o rende, in qualsiasi modo riconoscibile la sua scheda di voto, questa è nulla.

Articolo 12 bis– Mandati e cariche

Si intende per mandato il periodo (attualmente 3 anni) tra un'elezione e la successiva, durante il quale l'eletto esercita le sue funzioni.

Le cariche riconosciute sono quelle di Presidente, Vice-presidente, Segretario, Tesoriere, presenti sia a livello di Comitato Nazionale che di Direttivo della Delegazione.

Il Candidato eletto membro sia del Comitato Nazionale che della Delegazione, può ricoprire cariche in un solo consesso, restando semplice membro nell'altro dove potranno comunque essergli affidati incarichi specifici ad hoc.

Le disposizioni di questo articolo devono essere comunicate integralmente ai Soci nell'avviso di deposito delle candidature.

Articolo 13 - Procedura per l'elezione del COMITATO (art. 12 Statuto)

Almeno tre mesi prima dello scadere del proprio mandato, il COMITATO in carica convoca una Assemblea Generale dei Soci, come previsto dall'art. 12 dello Statuto.

Nel corso di tale Assemblea Il COMITATO, dopo aver presentato per l'approvazione il bilancio consuntivo e preventivo della SEZIONE Italia, conclude il suo mandato.

Il COMITATO uscente rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti, fino all'insediamento del nuovo COMITATO.

Articolo 14 – Votazione per corrispondenza

Tutti i Soci ricevono dalla Commissione elettorale un plico contenente due buste e la scheda di voto. Per votare essi devono indicare sulla prima busta il proprio nominativo e l'indirizzo completo della SEZIONE Italia.

Dopo aver debitamente compilato la scheda di voto, la devono inserire nella seconda busta, da sigillare senza alcun segno di riconoscimento ed introdurre nella prima busta indirizzata alla SEZIONE Italia.

Il plico completo deve essere spedito per posta prioritaria oppure consegnato personalmente in Sede o in Delegazione non oltre la data fissata dalla Commissione elettorale (fa fede il timbro postale).

All'arrivo delle buste presso la Sede, un membro della Commissione elettorale verifica sulla lista dei Soci il diritto di voto di ogni singolo votante.

Articolo 15 – Scrutinio dei voti.

La Commissione elettorale provvede allo scrutinio delle schede pervenute. La Commissione elettorale redige un verbale dei lavori svolti ed invia un rapporto con il risultato delle votazioni al Presidente del COMITATO uscente.

Al termine delle operazioni di scrutinio, e dopo la chiusura del verbale, i risultati elettorali devono essere immediatamente consegnati al Presidente del COMITATO uscente, per essere esposti al pubblico. Eventuali reclami da parte dei Soci saranno presi in considerazione solo se inviati per iscritto al Presidente della Commissione elettorale, entro una settimana dalla data di esposizione dei risultati, che formulerà e pubblicherà entro la settimana successiva al deposito del reclamo, le controdeduzioni.

Articolo 16 – Proclamazione dei Risultati

I risultati elettorali con i nominativi dei nuovi Membri e verranno comunicati a tutti dal Presidente del Comitato Nazionale uscente dalla Commissione Elettore.

Articolo 17 – Riunione del nuovo COMITATO

Il Presidente del COMITATO uscente convoca una riunione dei vecchi e nuovi membri del COMITATO per il passaggio delle consegne.

In tale riunione i nuovi membri eletti nel COMITATO, riuniti sotto la presidenza provvisoria del Presidente uscente, eleggono a scrutinio segreto il nuovo Presidente. Questi assume la presidenza e provvede, sempre a scrutinio segreto, a far votare i nuovi membri eletti per designare gli altri incarichi del COMITATO.

La composizione e gli incarichi del nuovo COMITATO devono essere comunicati a tutti i Soci (sito web, News AIACE, email).

Articolo 18 - Procedura per l'elezione delle DELEGAZIONI (art. 22 Statuto)

Il Comitato Direttivo di una DELEGAZIONE è eletto con le stesse procedure stabilite all'art. 13 e seguenti del presente Regolamento e dura in carica tre anni.

Le elezioni del Direttivo di una DELEGAZIONE dovranno svolgersi ad una data anticipata di almeno un (1) mese da quella delle elezioni del COMITATO.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 19 - Soci - Quota sociale annuale (art. 5 Statuto)

Il COMITATO stabilisce ogni anno l'ammontare della quota sociale, di cui all'art. 5 della Statuto.

Le quote sociali devono essere versate ogni anno dai Soci della SEZIONE Italia , sul Conto Corrente postale o

su quello bancario ad essa intestato, sia tramite bonifico che con assegno.

E' pure possibile un versamento in contanti al Tesoriere della SEZIONE Italia o a quello di una Delegazione che provvederà all'accredito sul conto della SEZIONE Italia.

Articolo 20 – Delegazione - Attribuzione del finanziamento

Il COMITATO attribuisce ad ogni Delegazione una quota-parte della quota sociale annuale, in funzione del numero dei Soci ad essa appartenenti.

Tale quota-parte è decisa dal COMITATO, sentiti i rappresentanti delle Delegazioni interessate.

Ciascuna Delegazione all'occorrenza può disporre di eventuali entrate previste dallo Statuto e debitamente autorizzate dal COMITATO. Inoltre può all'occorrenza richiedere al COMITATO, per giustificati motivi, l'assegnazione di un fondo extra per far fronte a spese impreviste e straordinarie non previste.

Articolo 21 – Disposizioni finanziarie (art. 6 Statuto)

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 15 aprile di ogni anno, il Tesoriere redige il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso ed il progetto di bilancio preventivo del nuovo esercizio, tenendo conto ed incorporando quelli presentati dalle varie Delegazioni e li trasmette al Presidente. Questi sottopone il bilancio consuntivo al collegio dei Revisori dei conti, per il controllo della gestione.

Il collegio dei Revisori dei conti trasmette al Presidente la propria relazione scritta entro i termini richiesti da quest'ultimo. Tali documenti sono poi presentati dal Presidente al COMITATO per essere esaminati ed approvati, prima di essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Articolo 22 - Disposizioni contabili. (art. 17 e 21 Statuto)

Il Presidente è l'ordinatore di ogni spesa della SEZIONE Italia. Tuttavia, per le spese amministrative egli può dare delega al Vicepresidente o al Tesoriere. In caso di assenza di questi delegati, il Presidente può delegare "pro-tempore" un altro membro del COMITATO.

La contabilità è tenuta dal Tesoriere. Per ogni entrata o spesa deve essere redatto un documento giustificativo (fattura, quietanza, dichiarazione, etc.), che ne indichi la natura. Ogni documento giustificativo di spesa deve essere firmato da una persona che ne è responsabile.

I documenti giustificativi di entrata o di spesa devono essere numerati in ordine cronologico ed iscritti in un apposito registro (prima nota). Questi stessi documenti, con il medesimo ordine cronologico, possono essere inseriti in un sistema informatico, predisposto ed approvato dal COMITATO.

Articolo 23 - Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Il mandato di membro del COMITATO e della DELEGAZIONE è gratuito. Le spese di viaggio e di soggiorno, sono rimborsate alle condizioni e con le modalità previste all'Allegato I del presente Regolamento.

Tali rimborsi comprendono anche quelli che si rendessero necessari per la partecipazione a riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'A.I.A.C.E. Internazionale, quando non corrisposti dagli organi centrali.

In questi casi la decisione deve essere presa dal COMITATO o dal Consiglio Direttivo della Delegazione. Rimborsi identici possono essere previsti per i partecipanti alle riunioni dei gruppi di lavoro, e per gli esperti, se preventivamente autorizzati dai medesimi organi.

REVISORI DEI CONTI

Articolo 24 - Revisori dei conti. (art. 23 Statuto)

Contemporaneamente all'elezione dei membri del COMITATO e con le stesse modalità, i Soci votano, a scrutinio segreto, un massimo di due nomi sulla scheda per l'elezione dei Revisori dei Conti, loro inviata dalla Commissione elettorale, nel plico contenente pure quella per il COMITATO. Risultano eletti i due candidati che avranno raccolto il maggior numero di voti.

La funzione dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altro incarico ricoperto nell'ambito della SEZIONE Italia.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 - Disposizioni finali.

Il Comitato è incaricato dell'esecuzione del presente Regolamento interno e Finanziario.

Il presente Regolamento annulla e sostituisce qualsiasi altro documento in atto.

Approvato dal COMITATO Nazionale il 04 Aprile 2017 e comunicato all'Assemblea Generale tenutasi a Roma il 04 Aprile 2017.

Allegati:

Allegato I Disposizioni relative al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno

Allegato II Modulo della domanda di rimborso per spese di missione.